



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

GRUPPO CONSILIARE
PARTITO DEMOCRATICO

Firenze, 10 febbraio 2023

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

15 FEB. 2023

N. 1884 / 26

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
 XI LEGISLATURA

PDC N. 179

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Proposta di legge regionale

Divieti per i minori in materia di prevenzione della ludopatia. Modifiche alla l.r. 57/2013.

D'iniziativa dei Consiglieri:

ANNA PARIS

Anna Paris

ILARIA BUGETTI

I. Bugetti

ANDREA PIERONI

Andrea Pieroni

ENRICO SOSTEGHI

Enrico Sostegni

FEDERICA FRATTINI

Federica Frattini

VINCENZO CECCARELLI

V. Ceccarelli

ELENA ROSIGNOLI

E. Rosignoli

DOMENICA SPADI

Domenica Spadi

MASSIMILIANO POLVERI

Massimiliano Polveri

CRISTIANO BENUCCI

Cristiano Benucci

MARIO PUPPA

Mario Puppa

Proposta di legge

Divieti per i minori in materia di prevenzione della ludopatia. Modifiche alla l.r. 57/2013.

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Distanze minime e divieti per i minori. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 57/2013.

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c) dello Statuto;

Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico);

Considerato quanto segue:

1. Con la l.r. 57/2013 la Regione ha dettato specifiche disposizioni per regolare, in particolare, le distanze minime che devono intercorrere fra i luoghi adibiti al gioco con vincita in denaro ed i luoghi socialmente sensibili, nonché per il sostegno ai soggetti affetti da gioco patologico e alle loro famiglie;
2. Si ritiene opportuno implementare le misure di prevenzione della ludopatia, anche in relazione a potenziali sviluppi futuri della patologia tra i minori, introducendo, nella medesima l.r. 57/2013, una specifica disposizione finalizzata a vietare agli stessi l'utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (*ticket redemption*);

Approva la presente legge

Art. 1.

Distanze minime e divieti per i minori. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 57/2013

1. La rubrica dell'articolo 4 della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico) è sostituita con la seguente: "Distanze minime e divieti per i minori".
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 57/2013 è inserito il seguente:
"7 bis. È vietato consentire ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption).".

Art. 2

Regolamento di attuazione. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 57/2013

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 57/2013 è inserita la seguente: "c bis) le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7 bis".

Relazione illustrativa

Le "ticket redemption" sono delle macchine da gioco che all'esito della partita restituiscono al giocatore dei punti, sotto forma di ticket, che possono essere accumulati e utilizzati per l'acquisto di oggetti (premi) presenti all'interno delle sale giochi, dei centri commerciali, etc.

Nell'ottica di un sempre più pervasivo contrasto alla ludopatia, anche in relazione a potenziali sviluppi futuri della patologia tra i minori, con la presente proposta di legge si ritiene opportuno vietare agli stessi l'utilizzo di queste macchine da gioco le quali, seppur non strettamente ascrivibili al gioco d'azzardo in quanto non erogano premi in denaro e le relative vincite non sono esclusivamente dettate dal caso, possono risultare particolarmente nocive per tali soggetti.

Nel dettaglio, con l'**articolo 1** della Pdl si modifica l'articolo 4 della l.r. 57/2013 al fine di disciplinare il divieto delle pratiche appena richiamate ovvero l'utilizzo, per i minori, di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (*ticket redemption*). Con il medesimo articolo viene inoltre modificata la rubrica dell'articolo 4 al fine di adeguarla alla disposizione introdotta.

Con l'**articolo 2** si interviene invece sull'articolo 15 della l.r. 57/2013 al fine di disporre che il regolamento attualmente previsto da tale normativa regionale detti anche le norme di attuazione del divieto per i minori in parola.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto: Divieti per i minori in materia di prevenzione della ludopatia. Modifiche alla l.r. 57/2013.

Soggetto proponente: Primo firmatario: Anna Paris - Gruppo consiliare Partito democratico

Copertura finanziaria: Dalla presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Tipologia della proposta di legge:

Con la l.r. 57/2013 la Regione ha dettato specifiche disposizioni per regolare le distanze minime che devono intercorrere fra i luoghi adibiti al gioco con vincita in denaro ed i luoghi socialmente sensibili, nonché per il sostegno ai soggetti affetti da gioco patologico e alle loro famiglie. Si ritiene opportuno implementare le misure di prevenzione della ludopatia, anche in relazione a potenziali sviluppi futuri della patologia tra i minori, introducendo, nella medesima l.r. 57/2013, una specifica disposizione finalizzata a vietare agli stessi l'utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (*ticket redemption*).

LA MORFOLOGIA GIURIDICA DEGLI ONERI FINANZIARI

Nel caso di specie dall'attuazione della presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

Operazione che consiste nella valutazione dell'ammontare delle nuove o maggiori spese, oppure delle minori entrate, derivanti dalla piena e completa attuazione delle previsioni della legge in termini di impatto sui saldi di bilancio, in modo da poter determinare esattamente la distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio (Corte Conti sez. Autonomie n.8/2021).

Le misure contenute nella proposta di legge non comportano alcun onere aggiuntivo rispetto agli stanziamenti già previsti nel bilancio regionale 2023/2025. Ciò in quanto gli interventi di tale Pdl si configurano come mere modifiche normative alla legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico) finalizzate a modificare gli articoli 4 e 15 della stessa introducendo, nel merito, il divieto per i minori di utilizzare apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (*ticket redemption*).

Dalla legge in esame non derivano inoltre oneri organizzativi in quanto la relativa attuazione non comporta alcun onere aggiuntivo di personale e strutturale.

I MEZZI DI COPERTURA FINANZIARIA

La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Non risultano previsti oneri organizzativi.

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE /AULA

SI (vedi allegato)

NO

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE/ AULA

TESTO	EMENDAMENTO:
ONERI FINANZIARI PREVISTI DALL'EMENDAMENTO	

	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale				

COPERTURA FINANZIARIA DELLA LEGGE COMPRENSIVA DEGLI EMENDAMENTI

	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				

Totale				
--------	--	--	--	--

SCHEDA AIUTI DI STATO

Amministrazione proponente: Regione

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento:

Con la l.r. 57/2013 la Regione ha dettato specifiche disposizioni per regolare le distanze minime che devono intercorrere fra i luoghi adibiti al gioco con vincita in denaro ed i luoghi socialmente sensibili, nonché per il sostegno ai soggetti affetti da gioco patologico e alle loro famiglie. Si ritiene opportuno implementare le misure di prevenzione della ludopatia, anche in relazione a potenziali sviluppi futuri della patologia tra i minori, introducendo, nella medesima l.r. 57/2013, una specifica disposizione finalizzata a vietare agli stessi l'utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (*ticket redemption*).

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi):

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

• 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto NO ad entrambi i punti 1.a e 1.b, non compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali : _____);
- area geografica¹ (indicare quale: _____);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto NO al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Se si è risposto SI ad entrambi i punti 1 e 2 compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

3. VANTAGGIO ECONOMICO

Il *vantaggio economico* è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per *impresa* si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è risposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;

- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

esenzione dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

notifica preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

○ indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

disposizione diretta del Trattato (TFUE)

○ articolo 93

○ articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____

○ articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):

○ Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

○ Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

○ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

○ Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

Casi di pre notifica

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispose la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.